
RIGO E16

SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE DEI RAGAZZI

DETRAZIONE SPETTANTE ANCHE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

In questo caso la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad altro soggetto (nel prospetto “ Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è uguale a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

E’ possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e per l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (art. 15, comma 1, lettera *i*-quinquies del Tuir).

L’importo massimo di spese agevolate è pari a 210 euro, pertanto la detrazione che potrà diminuire l’Irpef non supererà i 40 euro.

Il limite agevolabile rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori. La detrazione può quindi spettare ai due coniugi in relazione a quanto pagato da ciascuno di essi, ma comunque su un importo complessivo di €210. (*Risoluzione n. 50/E del 25.02.2009*).

Il decreto interministeriale del 28.03.2007, emanato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dello 09.05.2007), ha individuato le caratteristiche delle strutture sportive di cui alla suddetta norma e le modalità di certificazione delle spese sostenute per iscrizione o abbonamento. Per quanto concerne le caratteristiche delle strutture sportive il citato decreto fa riferimento alle "associazioni sportive", società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall’art. 90, commi 17 e seguenti, della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l’espresa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, che siano gestiti da soggetti giuridici, diversi dalle associazioni sportive, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

La certificazione della spesa deve avvenire secondo precise modalità (decreto interministeriale 28/03/2007).

DOCUMENTI DA ESIBIRE

- Bollettino bancario o postale;
- Fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

La documentazione deve riportare:

- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);
- l'attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.);
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per l'attività sportiva per ragazzi riportate con codice 16 nelle annotazioni del CUD 2013 e/o del CUD 2012.